



Copia

COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9

OGGETTO:

Approvazione piano finanziario e approvazione aliquote tari anno 2019. Approvazione modifica regolamento comunale per la disciplina della IUC - imposta unica comunale.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Pre-sente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco	Sì
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Consigliere	Giust.
4. ROSSO Onorato - Assessore	Sì
5. CISMONTI p.c. Massimo - Consigliere	Sì
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere	Sì
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere	Sì
8. SERVETTI Monica - Consigliere	Sì
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Sì
11. ALLASIA Livia - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2019.

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e approvazione aliquote tari anno 2019. Approvazione modifica regolamento comunale per la disciplina della IUC - imposta unica comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Richiamato in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Ricordato che, a far data dal novembre 2018, è stato avviato il servizio di raccolta rifiuti "porta a porta";

Visto l'art. 52 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale che dispone:

“Articolo 52

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile nella zona “Case Sparse” nella quale il servizio è effettuato con punti di raccolta molto distanziati tra loro in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta:

- con la riduzione del 20% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- con la riduzione del 40% della tariffa per distanze oltre i 500 metri;

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. “;

Ravvisata la necessità di sostituire il disposto dell'art. 52 con il seguente:

“Articolo 52

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile nella zona “Case Sparse”:
- con la riduzione del 20% della tariffa per punti di consegna distanti dall'abitazione oltre 100metri e fino a 500 metri;

- con la riduzione del 40% della tariffa per punti di consegna distanti dall'abitazione oltre 500 metri;

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. “;

Visto ed esaminato il piano di finanziario e le conseguenti nuove tariffe, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi di legge;

Acquisito il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto

Con voti:

unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale sostituendo l'art. 52 con il seguente:

“Articolo 52

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- Il tributo è ridotto nella parte variabile nella zona “Case Sparse”:
- con la riduzione del 20% della tariffa per punti di consegna distanti dall'abitazione oltre 100metri e fino a 500 metri;

- con la riduzione del 40% della tariffa per punti di consegna distanti dall'abitazione oltre 500 metri;

la riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.

la tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. “;

2. Di approvare il piano finanziario e le relative tariffe per l'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) per l'anno 2019, come risulta dai prospetti che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere, a norme dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale

F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13/02/2019 al 28/03/2019, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li _____

F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/02/2019

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 20/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna NEGRI